



COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

Via Portovegno n. 26, 89064 Montebello Jonico; tel. 0965/779005; fax 786040

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE STRADE DI
PROPRIETÀ E/O DI INTERESSE DEL COMUNE
DI MONTEBELLO JONICO**

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto si riferisce alle opere da realizzare per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di proprietà e/o di interesse del comune di Montebello Jonico I lavori consistono in:

1. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade;

In particolare si dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di:

- Vie e piazze dell'abitato ed aree a verde;
- Strade esterne, rurali ed altre di interesse comunale;

Articolo 2

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE

In via puramente indicativa ed esemplificativa, i lavori di cui al presente Capitolato possono così riassumersi:

- Rimozione di detriti e fanghi alluvionali dalle sedi viarie in occasioni di forti piogge;
- Rifacimento pavimentazioni stradali, ivi compresa la fresatura;
- Ripristino del manto di asfalto, anche parziale, per sistemazione buche, dissesti e voragini stradali, di qualsiasi natura e consistenza;
- Rifacimento di massicciata stradale con ossatura in pietrame;
- Rifacimento di marciapiedi, cordoli e cunette;
- Riparazione do muri di sostegno;
- Raccolta in cumuli e trasporto a rifiuto delle erbe, sterpaglie e quanto altro presente sulle strade, marciapiedi, piazze, aree attrezzate pubbliche e di uso pubblico, per il mantenimento di una corretta e decorosa pulizia di tutto il sistema viario.
- Sistemazione di caditoie stradali e pozzetti di ispezione;
- Rifacimento di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Pulizia di aiuole e giardini di pertinenza strade e piazze;

Articolo 3

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I lavori che andranno ad eseguirsi sono suddivisi nelle tre seguenti tipologie di intervento:

1) lavori **“immediati”** da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

Per queste ultime prestazioni, allorquando avvengono nelle ore notturne e/o festive, verrà corrisposto un maggiore compenso correlato esclusivamente alla mano d'opera, pari al 10% in più, relativamente al particolare tipo di lavoro eseguito e nel rispetto dei contratti dei lavoratori;

2) lavori **“urgenti”** da eseguirsi con priorità rispetto ad altri lavori previsti;

3) lavori **“non urgenti”** da eseguirsi secondo la normale organizzazione degli interventi.

La classificazione dei lavori in **“immediati”**, **“urgenti”**, **“non urgenti”** sarà effettuata dal Tecnico incaricato del sopralluogo il quale ordina i lavori da farsi e stabilisce i termini d'inizio.

Articolo 4

DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il servizio avrà una durata di mesi dodici (12) a partire dalla data di consegna, prorogabile di anno in anno per un massimo di tre anni e in ogni caso fino al raggiungimento dell'importo contrattuale annuale di € 40.000,00 IVA compresa.

La consegna degli impianti avverrà entro cinque giorni dalla stipula del contratto d'appalto. Su richiesta insindacabile della Stazione Appaltante la consegna potrà

avvenire anche sotto le riserve di legge prima della stipula del contratto, comunque dopo l'adozione della determina di aggiudicazione

L'importo dei lavori, è stabilito in € 40.000,00 **compreso I.V.A.** Tale importo potrà essere aumentato, impegnando l'ulteriore spesa, qualora si verificassero eventi eccezionali (Calamità naturali, Alluvioni ecc.) e in questo caso la ditta è obbligata ad eseguire i lavori che le saranno affidati a seguito di verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 207/2010, agli stessi prezzi patti e condizioni e con lo stesso ribasso; I predetti lavori sono considerati **"immediati"** e, quindi, da eseguirsi immediatamente con priorità assoluta su altri eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro, per come previsto dal precedente art. 3).

Articolo 5

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta appaltatrice, per tutta la durata dell'appalto dovrà nominare un Preposto (Direttore Tecnico), che dovrà svolgere i seguenti adempimenti:

- Effettuare sopralluoghi periodici per verificare lo stato manutentivo della rete stradale comunale e dei sottoservizi, nonché delle aree connesse di proprietà comunale;
- Redigere i verbali di sopralluogo;
- Concordare la tipologia e le modalità degli interventi con l'UTC e con la D.L. con stralci di progetto esecutivo;
- ☐ - Effettuare i necessari rilievi con restituzione grafica e picchettamenti;
- Effettuare eventuali rilievi fotografici.

Il tecnico, nominato dalla ditta, deve avere idoneo titolo ed aver ricoperto analogo ruolo e deve essere munito di: auto, strumentazione per rilievi (stazione totale, livello, rotella metrica, rullina e metri vari), macchina fotografica digitale, computer portatile con software cad e contabili.

Articolo 6

PROCEDIMENTO PER L'AVVIO DEI LAVORI E MODALITA' DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei lavori deve avvenire con il seguente ordine:

- 1) lavori **"immediati"**.
- 2) lavori **"urgenti"**.
- 3) lavori **"non urgenti"**.

Per procedere alla esecuzione dei lavori l' UTC convocherà di volta in volta la ditta per un sopralluogo congiunto e per concordare le modalità ed i tempi di esecuzione dei vari interventi.

Concordata la procedura e le modalità da seguire, i lavori possono avere inizio secondo le disposizioni dell'UTC.

Per la specificità dei lavori e per migliorarne l'efficienza le comunicazioni alla ditta possono essere fatte con ogni mezzo anche telefonicamente.

Nel caso di inadempienza dell'impresa a quanto sopra stabilito, si procederà d'ufficio affidando l'esecuzione dei lavori ad altra ditta e le relative spese, oltre una penale determinata nella misura del 20% dell'importo netto a liquidarsi con il minimo di 250,00 Euro. Se la inottemperanza si protrae per più di due volte, senza motivate giustificazioni di forza maggiore, accolte dall'Amministrazione, si arriverà alla rescissione del contratto di appalto, salvo quanto previsto dal Regolamento di attuazione n. 207/2010 e dal Capitolato Generale d'appalto n. 145/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per i danni sofferti dall'Amministrazione.

I lavori, una volta iniziati, non dovranno subire interruzioni per cause dipendenti dall'impresa e dovranno essere completati nei tempi tecnici tali da non comportare possibilmente disagi all'utenza.

Le disposizioni sui lavori a farsi e relative alle tipologie su menzionate, potranno essere impartite esclusivamente dal personale dell'U.T.C. all'uopo designato.

Prima di iniziare i lavori la Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi presso i vari Enti (TELECOM, ENEL, GAS, ACQUEDOTTO, etc.) che non sussistano nella zona interessata dell'intervento altri sottoservizi e premunirsi, ove occorra, del Nulla-osta dell'Ente interessato e procedere alla esecuzione dei lavori con tutte le cautele necessarie imposte dai predetti Enti, sollevando il Comune di Montebello Jonico da ogni molestia e pretesa per eventuali danni. Resta inteso che in casi di necessità di nulla-osta di uno o più degli Enti sopra citati, l'inizio dei relativi lavori sarà spostati del tempo necessario all'ottenimento del nulla-osta stesso; l'impresa, però, ha l'obbligo di chiedere i necessari nulla-osta con tempestività e comunque non oltre una giornata feriale dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio Comunale di approvazione della perizia per la esecuzione dei lavori.

Il Comune di Montebello Jonico si riserva la facoltà di prescrivere, in qualsiasi momento ed a suo giudizio insindacabile, tutto quanto altro non previsto che dovesse risultare necessario nel corso dei lavori per garantire la buona esecuzione degli stessi.

Le alberature stradali e quelle presenti nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, gli spazi verdi in genere, ove esistenti, non dovranno essere assolutamente manomesse o danneggiate.

Durante la esecuzione dei lavori è vietato interrompere (o comunque ostacolare) il transito lungo la strada, e/o l'accesso agli edifici se non nei casi di accertata necessità da parte dell'Ufficio Comunale per il che, comunque, l'impresa deve ottenere preventiva autorizzazione da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada e degli edifici. Sempre durante il corso dei lavori è vietato depositare sulla sede viaria e negli edifici e pertinenze comunali, materiali di qualsiasi natura e genere nonché attrezzi di lavoro. Così pure non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque del piano viabile.

Al fine di garantire la pubblica incolumità ed il libero transito sulle strade, la ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente le norme di Legge vigenti in materia di traffico, ed in particolare, a sue cure e spese, dovrà assicurare la necessaria guardiania del cantiere di lavoro per tutta la durata dei lavori stessi, nonché mettere in opera idonee barriere di protezione e apporre tutta la segnaletica necessaria (diurna e notturna) prescritte dalle norme vigenti nonché quelle contenute dal D.Lvo 285/92 e ss.mm.ii.(Codice della strada).

La segnaletica e le barriere di protezione suddette devono essere mantenute in perfetta efficienza durante l'intero svolgimento dei lavori. Pertanto la ditta aggiudicataria resterà unica responsabile, a tutti gli effetti, in sede civile e penale, di eventuali danni, controversie etc. che dovessero verificarsi sia durante l'esecuzione dei lavori, che successivamente alla esecuzione stessa lasciando sollevato il Comune di Montebello Jonico, nonché i funzionari da esso dipendenti da ogni molestia e responsabilità.

Articolo 7

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile; pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il limite minimo di prestazione contrattuale all'impresa di € 40.000,00 annui compresa I.V.A., si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri imprenditori:

- direttamente, agli stessi patti e condizioni del presente Capitolato;

- mediante specifiche gare di appalto a ribasso (anche informali se ne ricorrono le condizioni), ponendo a base di gara i prezzi contrattuali di appalto dei lavori di cui al presente Capitolato;

Articolo 8

DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL'APPALTO

Oltre al presente Capitolato Speciale d'appalto, costituiscono parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati,

- a) Il verbale di aggiudicazione;
- b) L'offerta di ribasso sui prezzi unitari delle categorie di opera a base d'asta, secondo le modalità di cui al successivo art. 17;
- c) Il prezzo LL.PP della regione Calabria in vigore alla data di presentazione dell'offerta;

Il contratto inoltre, è regolato dalle disposizioni e da tutte le norme riguardanti i lavori pubblici.

Articolo 9

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DELLO STATO

1. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme di cui al presente Capitolato, per quanto non in opposizione ad esse, anche:

- dal Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP n. 145 del 19 aprile 2000 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 –
- dal decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

2. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare a quelle dell'ENPI (Ente Nazionale di Previdenza Infortuni) e a quelle per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto con particolare riferimento alle Leggi antimafia 13.09.1982, nn. 646, 23.12.1982, nn. 936 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e che riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quanto altro attinente ai lavori.

Articolo 10

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, ai sensi D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 . In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso offerto, ove il ribasso d'asta sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo il centottantesimo giorno dalla data di cessazione del contratto, sempre che non sia in corso contestazione sui lavori eseguiti con l'Amministrazione.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato, ai sensi dell'art. 125 del decreto del D.P.R. n. 207/2010, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a costituire per tutta la durata dell'appalto apposita polizza di assicurazione, dell'importo di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00), che copra eventuali danni che potrebbe subire l'Amministrazione appaltante a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dei lavori e che tenga

indenne, inoltre, l'Amministrazione (e per essa il personale dell'Ufficio tecnico comunale competente) contro ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori.

Articolo 11

PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato a predisporre il Piano Sostitutivo di Sicurezza che formerà parte integrante del contratto di appalto e che sarà aggiornato laddove necessario.

Articolo 12

SUBAPPALTO

1) Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalità specificate nel bando di gara e previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 170 del d.p.r. 207/2010 e comunque nel rispetto della normativa statale di riferimento.

2) Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare.

3) Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

4) Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

5) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Articolo 13

RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2) Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Articolo 14

PAGAMENTI DEI SUBAPPALTATORI

1) L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

La Stazione appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subappaltatore.

Articolo 15

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Montebello Jonico dove ha sede l'Ufficio (U.T.C.) che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto, saranno effettuate: a mezzo del personale dell'U.T.C. o a mezzo messo comunale o a mezzo raccomandata postale o a mezzo telefax. Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno a mezzo Ufficiale giudiziario.

Articolo 16

SPESE DI CONTRATTO E DI REGISTRO

1. Sono a completo ed esclusivo carico dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

Articolo 17

PREZZI CONTRATTUALI

1. I prezzi unitari, in base ai quali verranno contabilizzati e pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli contenuti nel prezzo LL.PP della regione Calabria in vigore alla data di presentazione dell'offerta abbattuti della percentuale di ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria.

2. Per l'esecuzione di eventuali categorie di lavoro non contenuti nei summenzionati prezzi, si concorderanno tra l'impresa e la D.L. dei nuovi prezzi mediante analisi di prezzi unitari.

3. La metodologia della computazione dei lavori (a misura o in economia) sarà stabilita dall'UTC, in relazione alla tipologia ed alla quantità delle lavorazioni eseguite. Il ricorso alla computazione dei lavori tramite liste in economia, va fatto solo nei casi in cui non è in alcun modo possibile contabilizzare i lavori e per modeste entità la cui quantificazione e valutazione è rimessa all'UTC.

4. Per le lavorazioni da pagarsi in economia si farà riferimento al costo della manodopera e dei noli desunti dalle tabelle del Provveditorato alle OO.PP. Per la Calabria, e al costo delle provviste desunte da indagini di mercato.

5. I prezzi unitari di applicazione si intenderanno comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, assistente tecnico etc. e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi indicati compreso ogni compenso per tutti gli oneri generali o particolari che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

Articolo 18

REVISIONE PREZZI

1. I prezzi unitari in base ai quali, dedotto il ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, si intendono accettati dall'impresa in base a calcoli di sua convenienza e valutazione del rischio tipico d'impresa e quindi sono fissi e invariabili.

2. Non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Articolo 19

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno contabilizzati in maniera progressiva, seguendo l'esecuzione dei lavori a lavori ultimati saranno redatte, le perizie relative alla contabilità di ogni singolo intervento che saranno viste ed approvate dal tecnico dell'UTC all'uopo designato.

I lavori saranno contabilizzati prevalentemente a misura o in alternativa in economia a seconda della tipologia e dell'entità dell'intervento e la metodologia di computazione dei lavori (a misura o in economia) sarà stabilita dall'UTC con la predisposizione laddove necessario di stralci di progetto esecutivo. Il tutto entro l'importo contrattuale.

Articolo 20

QUALITÀ DEI MATERIALI

I materiali che la ditta appaltatrice è obbligata a fornire in opera, a sua cura e spese, in virtù del presente appalto, dovranno essere di ottima qualità e conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 21

COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

1. L'avverarsi di un caso di forza maggiore che comporta danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

2. Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera finita ovvero dell'opera stessa.

3. Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponti di servizio, baracche, tettoie, recinzioni, impianti, attrezzature, mezzi d'opera etc., ed in genere di tutti quegli apprestamenti che hanno funzione puramente strumentale ai fini dell'esecuzione dei lavori.

4. Per provviste si intendono i materiali approvvigionati per la esecuzione dei lavori e introdotti in cantiere.

Articolo 22

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALI PER IL RITARDO

1. Il tempo per dare ultimata ogni singolo intervento disposto, è stabilito di volta in volta a seconda della tipologia e della difficoltà dell'intervento.

2. L'Amministrazione si riserva però la facoltà in casi straordinari e di lavori "immediati", di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine diverso e non conforme al summenzionato criterio, senza che l'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

3. L'appaltatore, per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione di ogni singolo intervento, salvo la concessione di eventuali proroghe, dovrà sottostare ad una penale pecuniaria di 100,00 Euro per ogni giorno di ritardo.

Articolo 23

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Essendo lavori di manutenzione che devo essere ordinati di volta in volta gli stessi una volta iniziati non possono essere sospesi e devono ultimarsi nei tempi stabiliti dal'UTC

Articolo 24

PROROGHE

Per gli stessi motivi non vi può essere alcuna proroga ultimazione dei lavori se non quella prevista dall'art. 4 del presente capitolato.

Articolo 25

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie fra il "Comune e l'Appaltatore", escludendosi espressamente l'arbitrato, sarà competente il Foro di Reggio Calabria.

Articolo 26

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E FINE LAVORI – COLLAUDO

Per ogni singolo intervento, una volta contabilizzato, il tecnico incaricato dovrà attestare, in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice, in calce la regolare esecuzione dei lavori. Alla scadenza dei lavori sarà redatto certificato di regolare esecuzione che sarà sottoscritto da entrambi le parti. Ove le opere presentassero deficienze imputabili alla non osservanza del presente capitolato da parte della ditta, la stessa è obbligata a provvedere alla loro sollecita eliminazione, mentre la cauzione continuerà a rimanere vincolata finché, ad insindacabile giudizio dell'U.T.C., le suddette deficienze non siano del tutto eliminate.

Articolo 27

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Per ogni singolo intervento ordinato, l'Impresa avrà diritto alla emissione dello stato finale, per quel singolo lavoro, da preparare a sue cure e spese. Lo stesso dovrà essere approvato dal Tecnico Comunale all'uopo designato, previa debita sottoscrizione.
2. I pagamenti all'Impresa appaltatrice saranno liquidati con atti di determina del Responsabile del Settore per un importo minimo di € 5.000,00, esclusivamente per gli interventi ultimati e per i quali siano stati redatti gli atti contabili, da approvarsi con la stessa determina, previa attestazione della regolare esecuzione, nei modi e termini di cui sopra, ed a presentazione di relativa fattura (debitamente vistata dal tecnico designato e dal responsabile del Settore) da parte dell'Impresa.

Articolo 28

ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. Salvo i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il contratto può essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile:
 - a) quando l'Appaltatore rifiuta di procedere alla sostituzione dei materiali giudicati non idonei dalla Direzione dei lavori;
 - b) quando, durante il corso dei lavori, l'appaltatore viene per più di due volte diffidato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, perché le parti di opere già eseguite non risultano, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, eseguiti a regola d'arte;
 - c) quando, nei casi di lavoro "immediato" o "urgente", l'Impresa compie due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:
 - irreperibilità totale;
 - mancato intervento nel luogo indicato.
2. L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere alla esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'appaltatore, nei casi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. La risoluzione del contratto è notificata dall'Amministrazione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 29

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

1. L'Appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi ed oneri, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatigli nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
 - a) La istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali ed il personale occorrente;
 - b) Il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
 - c) Le spese per tutte le analisi e le prove sui materiali impiegati o da impiegarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dalla Direzione dei lavori;

- d) L'osservanza delle norme di polizia mineraria, di polizia forestale e di tutte le altre norme di legge vigenti, assumendo a proprio carico tutte le spese per sopralluoghi, diritti, etc.;
- e) La fornitura dei canneggiatori, nonché degli attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, studio delle opere d'arte;
- f) La fornitura al Comune, entro i termini prescritti, di tutte le statistiche sui lavori e sull'impiego della mano d'opera;
- g) Il tracciamento dell'asse stradale, comprese le curve, tra i vertici relativi;
- h) L'onere di mantenere aperte le vie e i passaggi, anche privati, che venissero interessati per le opere stradali, provvedendo a proprie spese a tutti i permessi e licenze necessari, nonché alle indennità di occupazioni temporanee e ai risarcimenti di danni di qualsiasi genere a fondi, strade e passaggi;
- i) L'onere di provvedere allo smacchiamento, al taglio di alberi, alla estirpazione di ceppaie ed al taglio delle siepi;
- l) L'onere di fornire le fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni indicate dalla Direzione Tecnica;
- m) L'onere di provvedere alla redazione di tutti i calcoli per le opere in cemento armato ed in ferro;
- n) Fornitura di tutti gli apparecchi di peso e misura dei materiali nonché degli stacci e vagli per la granulometria degli inerti;
- o) L'esecuzione di ponti di servizio e le puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
- p) La riparazione dei danni di qualsiasi genere, ancorché dipendenti da cause di forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, agli attrezzi e macchine, alle provviste e a tutte le opere provvisorie;
- q) L'onere di provvedere alla custodia del cantiere;
- r) L'onere di provvedere alla fornitura e installazione a propria cura e spese delle eventuali tabelle con l'indicazione dei lavori e di tutte le altre notizie che la Direzione dei lavori riterrà opportuno riportare;
- s) L'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere fino alla certificazione di regolare esecuzione nonché l'adozione di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e delle cose e per evitare danni ai beni pubblici o privati, assumendo integralmente ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni, sollevandone l'Amministrazione e il personale preposto alla direzione e alla sorveglianza.

Articolo 30

OSSERVANZA DEI CONTATTI COLLETTIVI

1. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Capitolato d'Appalto, l'Impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o da esso segnalata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi, il Comune comunicherà all'impresa l'inadempimento accertato e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli

obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme così accantonate non sarà effettuato fino a quando dagli Enti Previdenziali e Assicurativi non sarà stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a risarcimenti danni.

Articolo 31

COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Articolo 32

RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle disposizioni di legge in vigore.

Il Responsabile della Stazione Appaltante:
Arch. Antonio Domenico *PRINCIPATO*
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Ex art 3 D.Lgs 39/1993)

L'Istruttore Tecnico
Geom. Domenico *CREA*
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Ex art 3 D.Lgs 39/1993)